

## SCHEMA INFORMATIVA COLLABORATORI E SALARIO SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO PEAN

Dal 1° aprile 2025 le aliquote contributive dei lavoratori ammontano al 2,25 % e quelle dei datori di lavoro al 6 %.

### Il datore di lavoro è un'impresa edile

- In linea di massima sono **soggetti ai contributi PEAN** tutti i collaboratori di aziende o parti di aziende sottoposte al CCL PEAN (ossia anche collaboratori di gruppi professionali che non rientrano nella categoria dell'edilizia principale come piastrellisti, pittori, ecc.):
  - impiegati a tempo pieno e a tempo parziale
  - apprendisti che raggiungono l'età soggetta all'obbligo contributivo AVS
  - cottimisti non indipendenti
  - ausiliari
  - stagisti
  - beneficiari di una rendita PEAN che lavorano in imprese sottoposte al CCL PEAN nei limiti del guadagno consentito
  - collaboratori che hanno raggiunto l'età ordinaria AVS e che continuano a lavorare
- **Non sono assoggettati ai contributi PEAN** i collaboratori di aziende o parti di aziende sottoposte al CCL PEAN qui di seguito:
  - dirigenti (cfr. scheda informativa Personale con funzioni direttive su [www.far-suisse.ch](http://www.far-suisse.ch))
  - personale tecnico e amministrativo (per personale tecnico si intendono ad es. i disegnatori edili o gli ingegneri)
  - personale addetto alle mense e alle pulizie
- **Cosa bisogna notificare** per i collaboratori assoggettati ai contributi?
  - In linea di massima i salari soggetti all'obbligo contributivo AVS (indennità per le vacanze e per le ore supplementari incluse) fino al limite massimo LAINF (stato 2025: CHF 148'200). Ai collaboratori che hanno raggiunto l'età ordinaria AVS spetta una franchigia AVS di CHF 1'400 al mese o di CHF 16'800 all'anno. L'importo che supera questa franchigia è assoggettato all'obbligo contributivo PEAN fino al limite massimo LAINF
  - Prestazioni IPG fino al limite massimo LAINF
  - Indennità di maternità e paternità fino al limite massimo LAINF.
- **Cosa non bisogna notificare** per i collaboratori assoggettati ai contributi?
  - Indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio
  - Indennità giornaliera AI

- Redditi fino a CHF 2'500 per impresa e all'anno, se il collaboratore non chiede il versamento dei contributi.

## **Il datore di lavoro è un fornitore di personale**

Dal 1° aprile 2006 i periodi di occupazione prestati tramite fornitori di personale sono assoggettati al CCL PEAN se l'impresa/parte di azienda acquisitrice e assoggetta al CCL PEAN. A partire da questa data, i fornitori di personale devono quindi versare i contributi PEAN qualora forniscano collaboratori assoggettati al CCL PEAN ad un'azienda o a una parte di azienda assoggettata al CCL PEAN.

Sono tuttavia esclusi dall'obbligo contributivo i collaboratori a prestito

- che non hanno ancora compiuto 28 anni
- in corso di formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro e
- il cui contratto di missione è limitato a tre mesi.

Occorre che siano soddisfatte tutte e tre le predette condizioni.

### Casi particolari

Impresa/parte di impresa acquisitrice assoggettata alla CRP:

- i fornitori di personale che prestano collaboratori ad imprese/parti di imprese acquisitrici affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie vaudoise de la construction (CRP), devono versare i contributi PEAN per i già menzionati collaboratori.

Fornitori di personale del Principato del Liechtenstein:

- i fornitori di personale del Liechtenstein, che dispongono di un'autorizzazione del Cantone di San Gallo per fornire personale in Svizzera hanno l'obbligo di versare i contributi PEAN se prestano personale ad imprese/parti di imprese acquisitrici assoggettate al CCL PEAN.

## **Notifiche dei salari**

Le notifiche dei salari devono essere effettuate tramite [pwww.portal-bau.ch](http://pwww.portal-bau.ch).